

TI_GERICHTE 9.2013.211 vom 20. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.211

FR: TI_GERICHTE 9.2013.211 du 20 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2013.211 del 20 marzo 2014

Regeste

Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPamm).

E. 2

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

E. 3

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 4

Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche. La curatela educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento. Nei limiti del suo ufficio il curatore deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (BSK ZGB I, Breitschmid , ad art. 308 CC n. 2). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori. È opportuno precisare che un'eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la decisione sull'opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità d'esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente all'autorità e non al curatore. Quest'ultimo ha però la competenza per sottoporre all'autorità le sue proposte (BSK ZGB I, Breitschmid , ad art. 308 CC n. 14). Va pure rilevato che i genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore, collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più incisive (BSK ZGB I, Breitschmid , ad art. 308 CC n. 20).

E. 5

Nel caso in esame RE 1 precisa innanzitutto che la richiesta del 23 agosto 2012, ripresentata il 19 aprile 2013, non era volta alla sostituzione del curatore CO 3, bensì alla revoca del mandato assegnatogli. In realtà, indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante in questa sede, egli ha sempre postulato la revoca del mandato al curatore CO 3 e non già la revoca della misura in quanto tale. In effetti, nella lettera del 19 aprile 2013, dopo aver evidenziato la situazione di ostilità nei suoi confronti da parte del curatore chiede all'autorità “la revoca immediata del mandato allo stesso curatore”. Nel reclamo, benché in principio sostiene di aver postulato la revoca del curatore, egli elenca tutte le ragioni che l'avrebbero portato a chiedere la soppressione del mandato al curatore CO 3. In nessuna occasione RE 1 ha messo in discussione la misura ordinata. Egli evidenzia una grave ostilità del curatore nei suoi confronti, nonché manchevolezze dello stesso ai compiti che gli sono stati assegnati. Non critica in nessuna occasione la misura ordinata il 24 giugno 2009. Nel petitum del reclamo stesso egli postula che “venga revocato il mandato a CO 3 con effetto immediato”. E' pertanto a giusta ragione che l'Autorità di protezione non si è espressa sul

fondamento della misura in quanto tale. A titolo abbondanziale si rileva che nel caso in esame l'importanza dell'istituzione di una curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, appare evidente. Innegabile in effetti che l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene dei bambini stessi.

E. 6

Quanto alla sostituzione del curatore si rileva quanto segue. La richiesta formulata al riguardo nello scritto del 19 aprile 2013 era del tutto generica. Nella stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il reclamante, senza indicare i motivi che avrebbero provato tale situazione. A giustificazione della propria tesi RE 1 si è infatti limitato a trasmettere all'ARP copia di uno scambio di posta elettronica con il curatore che, a suo dire, dimostrerebbe la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha respinto la richiesta indicando che dagli scritti allegati da RE 1 non “traspare nessun pregiudizio del curatore nei confronti del padre, anzi è evidente il contrario” (cfr. consid. 19). La critica del reclamante circa la scarsa motivazione contenuta nella decisione dell'ARP cade nel vuoto. La richiesta contenuta nello scritto del 19 aprile 2013 era infatti con ogni evidenza del tutto generica e priva di fondamento. Nella stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il reclamante. Nell'istanza RE 1 si è però limitato a trasmettere copia di uno scambio di posta elettronica che, a suo dire, dimostrava la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti. Come indicato, a giusta ragione, dall'Autorità di protezione, in concreto non vi sono motivi sufficienti che possano giustificare la sostituzione per la seconda volta del curatore. Leggendo lo scambio di posta elettronica si evince che il reclamante rimprovera al curatore di compiere “attività in modo autonomo e senza mandato” (cfr. e-mail del 19 aprile 2013). Le discussioni vertevano in particolare sull'esercizio dei diritti di visita. Al riguardo va semplicemente ricordato che uno dei compiti principali del curatore educativo è appunto quello di vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità. Anche l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la comunicazione fra i genitori”. Ora dalla documentazione allegata all'istanza appare unicamente che il reclamante fatica ad accettare che il curatore si “intrometta” nella gestione dell'esercizio dei diritti di visita con i figli. Come detto tale compito rientra in quelli assegnatigli per legge. Come rilevato dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito. Al proposito si rileva unicamente che le discussioni nate fra le parti per la modifica delle relazioni personali con i figli, che risultano dalla documentazione allegata all'istanza del 19 aprile 2013, sono frutto della richiesta dello stesso RE 1, che già il 6 febbraio 2013 postulava il ripristino del diritto di visita come stabilito nella decisione di divorzio. In concreto RE 1, con l'istanza del 19 aprile 2013, non adduce in definitiva alcun motivo per cui – dal profilo determinante del bene dei minori – occorrerebbe sostituire il curatore. a. Neppure in sede di reclamo egli si confronta con la motivazione dell'Autorità di protezione secondo cui la richiesta di sostituzione non sarebbe sufficientemente motivata ed in particolare che dalla documentazione allegata non risulterebbe alcun “pregiudizio” da parte del curatore nei confronti del reclamante. Nel reclamo RE 1 elenca in modo confuso, una serie di argomentazioni (nuove) che sarebbero, a suo avviso, alla base della richiesta di sostituzione del curatore CO 3. Innanzitutto critica l'operato del curatore, che a suo avviso avrebbe a più riprese affermato “fatti falsi” (cfr. reclamo punto A pag. 2). Tali critiche, oltre a non essere documentate, sono del tutto

inconsistenti. Quanto, in particolare, all'agire del curatore in merito alla “problematica di enuresi e encopresi” del figlio PI 2, il reclamante (cfr. reclamo pag. 3-5) indica che anche in questo ambito le violazioni sarebbero “gravissime”. Riversando la responsabilità direttamente sul curatore, RE 1 prima critica il tergiversare del curatore in relazione al paventato problema del figlio e poi ne critica l'operato. Egli sostiene che benché siano “cinque anni” che segnala la “problematica di PI 2” solo in data 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione avrebbe dato ordine alla madre di far visitare il bambino da un medico specialista. La critica ai danni del curatore è del tutto infondata. Mal si comprende infatti quali sarebbero, al riguardo, le lacune nell'operato dello stesso. Basti infatti ricordare che, su esplicita richiesta del reclamante stesso (preoccupato per i “presunti problemi” del figlio, cfr. decisione del 26 novembre 2012 dell'ARP), PI 2 è stato visitato, in un primo momento, dal medico A_____ del Centro pediatrico del _____. A titolo abbondanziale va per altro evidenziato che dal referto risultava che PI 2 presenta “un disturbo benigno dello sviluppo” (cfr. referto del 6 luglio 2012). Ritenute le critiche del padre circa la scelta dell'esperto, con decisione del 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione ha ordinato un nuovo accertamento medico affinché il figlio sia “sottoposto ad approfonditi esami medici circa i presunti disturbi segnalati dal padre”. Il reclamante critica l'operato del curatore, colpevole a suo avviso di aver conferito mandato al pediatra P_____ di effettuare un'ennesima perizia in relazione al presunto problema di PI 2. Ora anche tale critica cade nel vuoto, ritenuto che l'incarico non è stato conferito dal curatore, bensì (come riconosciuto dallo stesso reclamante che si contraddice, pag. 6 in fine) dall'Autorità di protezione medesima. Mal si capisce dunque per quale motivo l'agire del curatore faccia in questo caso difetto, ritenuto che è la stessa ARP ad aver ordinato la perizia, nonché aver proposto il medico. b. RE 1 fonda la propria istanza di sostituzione del curatore su presunte “gravi accuse” che lo stesso CO 3 avrebbe espresso nei suoi confronti (reclamo pag. 7). A comprova di tali affermazioni cita una e-mail speditagli dal curatore stesso il 28 dicembre 2012. Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante dall' e-mail traspare unicamente il rammarico del curatore per la situazione (il curatore affermava di essere spiacente di: “dover comunicare la mia delusione per il modo di porsi poco corretto ma anche sprezzante nei confronti, non tanto del sottoscritto CO 3, quanto piuttosto del curatore educativo che rappresento”). Le critiche del reclamante circa l'operato del curatore, del tutto inconsistenti, cadono pertanto nel vuoto. Dalle motivazioni addotte con il reclamo non traspare che, dal profilo determinante del bene dei figli, occorrerebbe sostituire il curatore. La decisione avversata deve di conseguenza essere confermata. La richiesta di revoca del curatore CO 3 cui ai petitum 2 va di conseguenza respinta. c. Si rileva infine che le ulteriori domande formulate dal reclamante, nei petitum 3 e 4 sono irricevibili poiché nuove (cfr. art. 63 cpv. 2 v LPamm).

E. 7

Quanto alle richieste del reclamante circa le relazioni personali minime, di cui al petitum 5 si rileva quanto segue. L'Autorità di protezione nella decisione impugnata ha parzialmente accolto l'istanza di RE 1, ripristinando in sostanza l'assetto originario stabilito nella sentenza di divorzio, ossia da venerdì sera a domenica sera. Quanto stabilito nella sentenza del 14 giugno 2013 è il frutto di un'intesa fra i genitori intervenuta in sede di procedura (cfr. risposta del 25 febbraio 2013 della madre; replica dell'11 marzo 2013). Ora neppure il reclamante ne contesta il contenuto in questa sede. Egli postula infatti, come peraltro disposto dall'Autorità regionale di protezione _____ il 14 giugno 2013, che: Le relazioni personali minime tra padre e figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15

giorni dal venerdì sera alle 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a prendere i figli (tale richiesta corrisponde al dispositivo n. 1a della decisione avversata). Quanto all'ulteriore richiesta secondo cui " le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi: 1. malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre; 2. Impegni professionali inderogabili del padre" , si rileva semplicemente che il dispositivo 1b della decisione impugnata regola già sufficientemente tale eventualità. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per "motivi di imprevista forza maggiore comprovata" e dovranno essere recuperate. La richiesta si avvera, oltre che superflua, in ogni caso irricevibile in quanto formulata per la prima volta dinanzi a questa Camera. In sede di ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (cfr. art. 63 cpv. 2 v LPamm). Irricevibili sono pure le ulteriori richieste (art. 63 cpv. 2 v LPamm), contenute nel petitum 5, in quanto anche queste formulate per la prima volta dinanzi a questo giudice. Nell'istanza del 6 febbraio 2013, oggetto del presente reclamo, RE 1, aveva infatti unicamente postulato il ripristino del diritto di visita così come stabilito nella decisione di divorzio ("un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 18.00"). Quanto alle richieste relative alla regolamentazione delle vacanze, si ricorda abbondanzialmente che, già nella sentenza di divorzio erano state previste: "una settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche". La sentenza stabiliva peraltro che "i genitori possono derogare di comune accordo questa regolamentazione". Le richieste del reclamante irricevibili, come già evidenziato, sono finanche pretestuose in quanto il loro oggetto è già ampiamente regolamentato.

E. 8

In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente respinto. Tassa e spese sono a carico del reclamante – totalmente soccombente (cfr. art. 47 cpv. 1 LPamm) – che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

E. 9

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.